

Le Casse Professionali (Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)

Le casse professionali sono enti che erogano le prestazioni previdenziali in favore dei professionisti che svolgono professioni regolamentate con l'obbligo di iscrizione in un albo. La previdenza dei lavoratori autonomi che esercitano professioni regolamentate per le quali occorre l'iscrizione ad un apposito **albo professionale** è generalmente garantita da enti previdenziali di natura privata. Le prestazioni previdenziali per la vecchiaia, l'invalidità e ai superstiti vengono cioè assicurate da enti diversi dall'Inps con una disciplina normativa **spesso differente** da quella prevista nelle forme di previdenza pubbliche obbligatorie, sia per quanto riguarda le [aliquote di finanziamento](#) delle relative prestazioni sia per quanto riguarda le modalità di calcolo dell'assegno pensionistico nonché dell'età anagrafica e contributiva necessaria a conseguire le prestazioni.

Attualmente gli Enti Privati che gestiscono la [previdenza obbligatoria](#) sono **circa una ventina** (si veda tavola sottostante) e si distinguono in base alla data in cui è avvenuta la privatizzazione ad opera del legislatore che ha concesso loro ampia autonomia gestionale e normativa: le vecchie gestioni, nate con il [D.lgs. 509/1994](#), e gli enti nuovi, nati a seguito del [D.lgs. 103/1996](#). Alla prima fanno parte Avvocati, Dottori Commercialisti, Ingegneri e Architetti, Farmacisti, Geometri, Ragionieri, Farmacisti, Veterinari, Giornalisti, Medici, Consulenti del lavoro e Notai. Il secondo Gruppo è nato con il [D.lgs. 103/1996](#) in attuazione della Riforma Dini che aveva autorizzato l'istituzione di nuove casse per offrire una copertura previdenziale anche a categorie che sino ad allora ne erano prive ed include Infermieri, Periti agrari, Periti industriali, Agrotecnici, Psicologi e Biologi nonché la Cassa Pluricategoriale a cui sono iscritti Chimici, Attuari, Dottori agronomi e Forestali e Geologi.

Le modalità di calcolo dell'assegno

Le Casse privatizzate ai sensi del [D.lgs. 509/1994](#) sono governate dal [sistema a ripartizione](#) e determinano ancora oggi l'intera misura dell'assegno pensionistico o solo parte di esso con il [sistema retributivo](#), dunque **con un sistema più generoso**. La necessità di rendere sostenibili i conti nel medio lungo periodo delle gestioni, come richiesto dalla Riforma Fornero, ha obbligato comunque queste Casse a rivedere dal 2012 il meccanismo di calcolo prevedendo un **progressivo passaggio** al [sistema contributivo](#) e/o nel rispetto del principio del [pro rata](#) ad una revisione dei requisiti di accesso alla pensione per i lavoratori che avevano diritto ancora al sistema di calcolo retributivo. Il secondo gruppo di casse, quantitativamente meno importante, sono organizzate con il [sistema a capitalizzazione](#) ed il calcolo della pensione avviene esclusivamente con il sistema contributivo: cioè la misura dell'assegno dipende dall'entità dei contributi versati. Tutte le Casse hanno una **propria autonomia gestionale e organizzativa** in modo da declinare le misure previdenziali da erogare secondo le caratteristiche proprie della professione e della

platea demografica degli iscritti. Molte casse erogano anche trattamenti aggiuntivi rispetto alle prestazioni per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti, come trattamenti per la maternità, trattamenti specifici in favore dei familiari degli iscritti alle Casse e/o trattamenti assistenziali o aggiuntivi secondo il regolamento attuativo della gestione. L'autonomia è però soggetta **alla vigilanza** dei Ministeri competenti, all'obbligo di costituire una riserva a garanzia del pagamento delle pensioni, nonché all'obbligo di stabilità di gestione, col vincolo di assicurare l'equilibrio di bilancio.

La riforma pensionistica del 2011 (L. 214/2011) ha ribadito l'autonomia delle Casse e nel contempo l'obiettivo di assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni con proiezione a 50 anni. La prova dell'equilibrio del bilancio è stata fornita nel corso del 2012 e del 2013: in caso di mancato equilibrio le Casse sarebbero state colpite con l'introduzione del calcolo contributivo ([pro rata](#) dal 2012, cioè sui contributi accreditati da quella data in poi) e con l'imposizione di un [contributo di solidarietà](#) dell'1% per il 2012 ed il 2013 a carico dei pensionati. Tutte le Casse hanno potuto dimostrare di possedere i requisiti necessari ad evitare la tagliola da un lato accelerando il passaggio al sistema contributivo e spostando l'età di pensionamento per i retribuiti dall'altro adeguando al rialzo le [aliquote contributive](#) articolate in un contributo soggettivo sui redditi professionali e il contributo integrativo sul volume d'affari.

Le Casse di Previdenza Privata			
	Professione	Denominazione	Fonte Normativa
1	Architetti e Ingegneri	Inarcassa	Dlgs 509/1994
2	Attuari, agronomi e forestali, chimici, geologi	EPAP - Cassa Pluricategoriale	Dlgs 103/1996
3	Biologi	ENPAB	Dlgs 103/1996
4	Consulenti del Lavoro	ENPACL	Dlgs 509/1994
5	Giornalisti	INPGI	Dlgs 509/1994
6	Farmacisti	ENPAF	Dlgs 509/1994
7	Commercialisti	CNPADC	Dlgs 509/1994
8	Ragionieri e periti Commerciali	CNPR	Dlgs 509/1994
9	Notai	Cassa notariato	Dlgs 509/1994
10	Avvocati	Cassa Forense	Dlgs 509/1994
11	Medici e Odontoiatri	ENPAM	Dlgs 509/1994
12	Psicologi	ENPAP	Dlgs 103/1996
13	Infermieri	ENPAPI	Dlgs 103/1996
14	Veterinari	ENPAV	Dlgs 509/1994
15	Geometri	Cassa Geometri	Dlgs 509/1994
16	Periti Industriali	EPPI	Dlgs 103/1996
17	Agenti e Rappresentanti di Commercio	ENASARCO*	Dlgs 509/1994
18	Impiegati dell'agricoltura (gestione ordinaria)	ENPAIA**	Dlgs 509/1994
19	Periti Agrari e agrotecnici (gestione separata)	ENPAIA	Dlgs 103/1996
20	Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani	ONAOI***	Dlgs 509/1994
PensioniOggi.it			
* L'Enasarco gestisce una previdenza del tutto sui generis in quanto è integrativa dell'assicurazione obbligatoria Inps, ma è comunque anch'essa obbligatoria; ** Questa forma gestisce il TFR e forme aggiuntive di previdenza per questi lavoratori.			

Rapporti tra Casse e Previdenza Obbligatoria

L'autonomia gestionale e normativa della Casse deve comunque rispettare talune condizioni imposte dal legislatore. In particolare, fermo restando gli obblighi di sostenibilità attuariale previsti dalla Legge 201/2011, le Casse privatizzate ai sensi del [D.lgs. 509/1994](#) hanno la facoltà di applicare il sistema contributivo per il calcolo delle pensioni, salvo per le Casse istituite in base al D.lgs. 103/1996 (Ad es. Biologi, psicologi ecc.) per le quali il sistema di calcolo è quello contributivo; l'aliquota di finanziamento della gestione non può risultare inferiore a quella di computo; i provvedimenti delle Casse necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine devono avere presente il principio del *pro rata* in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.

Il principio del pro-rata, ossia del rispetto del sistema di calcolo retributivo sulle anzianità già maturate al momento di emanazione dei provvedimenti di modifica, è stato ribadito più volte

anche dalla Cassazione che ha bocciato la modifica introdotta dalla Cassa dei ragionieri e periti commerciali al sistema di calcolo della pensione (Cass. 8847/2011).

Appare utile ricordare che i contributi versati nelle casse professionali possono essere **ricongiunti** con quelli versati dal lavoratore presso l'assicurazione generale obbligatoria e alle forme ad essa sostitutive od esclusive ai sensi della [legge 45/1990](#) oppure possono formare oggetto di [totalizzazione](#) nazionale ai sensi del [D.lgs. 42/2006](#). Dal 1° gennaio 2017 per effetto delle modifiche approvate dalla Legge di Bilancio per il 2017 i contributi potranno formare anche oggetto del [cumulo dei periodi assicurativi](#) ai sensi dell'articolo 1, comma 239 e ss. della [legge 228/2012](#).